

**Decreto governativo n. 162/2025, del 23 giugno 2025,
che modifica il decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009,
relativo alle condizioni per l'esercizio di attività commerciali in riferimento
alla tutela della salute dei bambini e dei giovani**

- [1] La salute dei minori è fondamentale per il futuro della società ed è nostra responsabilità primaria garantire che i minori usufruiscano delle condizioni giuste per uno sviluppo sano. Le tendenze della salute nutrizionale degli ultimi anni hanno evidenziato i gravi rischi per la salute associati al consumo di bevande energetiche, che sta diventando sempre più popolare tra i giovani.
- [2] Il regolamento mira a proteggere i giovani dagli effetti nocivi del consumo eccessivo di bevande energetiche. A tal fine, il decreto governativo stabilisce la composizione delle bevande energetiche che non possono essere vendute o servite ai minori di 18 anni.
- [3] Sulla base dell'autorizzazione concessa alla sezione 55, paragrafo 5, della legge CLV del 1997 sulla tutela dei consumatori, vista la sezione 2, conformemente all'autorizzazione concessa a norma della sezione 12, paragrafo 1, lettera a), della legge CLXIV del 2005 sul commercio, e nell'ambito delle sue funzioni definite all'articolo 15, paragrafo 1, della legge fondamentale, il governo stabilisce quanto segue:

Sezione 1 Nel decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, relativo alle condizioni per l'esercizio di attività commerciali (in prosieguo: decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009), è inserita la seguente sezione 20/B:

"Sezione 20/B Ai sensi della sezione 16/A, paragrafo 1 bis, della legge CLV del 1997 sulla tutela dei consumatori (in prosieguo: legge sulla tutela dei consumatori), le bevande energetiche classificate alle voci 2009 o 2202 come bevande analcoliche non possono essere vendute o fornite a persone di età inferiore ai 18 anni se

a) – a eccezione dei prodotti di cui alle voci 2202 99 11, 2202 99 15, 2202 99 91, 2202 99 95 e 2202 99 99 – contengono più di 15 mg/100 ml di qualsiasi composto appartenente al gruppo delle metilxantine (in prosieguo: metilxantine), o

b) contengono la metilxantina e una delle seguenti sostanze:

ba) ginseng,

bb) L-arginina

bc) inositolo

bd) glucuronolattone,

be) taurina."

Sezione 2 Nel decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, alla sezione 26, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

(L'autorità per la tutela dei consumatori procederà)

"a) come stabilito dalle norme della legge sulla tutela dei consumatori, in caso di violazione delle disposizioni della sezione 18, paragrafo 1, lettere da a) a f) e da h) a i), della sezione 18, paragrafi 2 e 3, delle sezioni da 19 a 20/B e della sezione 23, e".

Sezione 3 Nel decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, la sezione 32 è sostituita dalla seguente:

"Sezione 32 I progetti della sezione 13, paragrafo 1, della sezione 19 e della sezione 20, paragrafo 3, nonché i progetti delle sezioni 20/B sono stati notificati in anticipo, come previsto dagli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione".

Sezione 4 Nel decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, è inserita la seguente sezione 34:

"Sezione 34 Il progetto della sezione 20/B è stato preventivamente notificato a norma dell'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno."

Sezione 5 Alla sezione 30 del decreto governativo n. 210/2009, del 29 settembre 2009, i termini "Nella sezione 19 e nella sezione 20, paragrafo 3" sono sostituiti dai termini "Nel presente decreto".

Sezione 6 Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Sezione 7 Il presente decreto è conforme alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Sezione 8 Il progetto del presente decreto è stato oggetto di notifica preventiva, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 5, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno.

Sezione 9 L'obbligo di notifica preventiva del presente progetto di decreto, di cui agli articoli da 5 a 7 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, è soddisfatto.

Viktor Orbán, p.m.
il Primo ministro
